



Decreto federale che approva e attua un Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Svizzera e la Francia per evitare le doppie imposizioni

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 141a capoverso 2 e 166 capoverso 2
della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 2023²,

decreta:

Art. 1

¹ L'Accordo aggiuntivo del 27 giugno 2023³ alla Convenzione del 9 settembre 1966⁴ tra la Svizzera e la Francia, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (con Protocollo) (di seguito «Accordo aggiuntivo») è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2

La legge federale del 18 giugno 2021⁵ concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF) è modificata come segue:

Art. 35 cpv. 1 lett. e e 3

¹ Il Consiglio federale disciplina:

- e. la ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni degli importi che, in virtù di una convenzione in ambito fiscale, sono ottenuti da un altro Stato contraente o devono essere versati a un altro Stato contraente.

¹ RS 101

² FF 2023 2744

³ FF 2023 2746

⁴ RS 0.672.934.91

⁵ RS 672.2

³ *Abrogato*

Art. 3

¹ La Confederazione partecipa alla compensazione finanziaria prevista dall'Accordo del 29 gennaio 1973⁶ tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese sulla compensazione finanziaria relativa ai frontalieri che lavorano a Ginevra (di seguito «compensazione finanziaria ginevrina»).

² La partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina corrisponde alla quota dell'imposta federale diretta alle entrate fiscali prelevate sugli stipendi degli abitanti dei Dipartimenti dell'Ain e dell'Alta Savoia che lavorano a Ginevra, ma non supera l'ammontare della nuova compensazione per il telelavoro dovuto dal Cantone di Ginevra e dai Comuni ginevrini. L'ammontare massimo della partecipazione federale è determinato come segue:

- a. per gli anni fiscali che iniziano l'anno successivo a quello di entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo⁷, conformemente al paragrafo 1 lettera c del Protocollo addizionale alla Convenzione relativo all'esercizio dell'attività dipendente in telelavoro introdotto dall'Accordo aggiuntivo;
- b. per gli anni fiscali compresi tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo, conformemente all'articolo 11 paragrafo 4 dell'Accordo aggiuntivo.

³ Con riserva dell'entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo, la partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina è dovuta a partire dall'anno fiscale 2023. Essa è versata dalla Confederazione al Cantone di Ginevra al più tardi il 30 giugno dell'anno successivo a quello per il quale la compensazione è dovuta.

⁴ Nonostante il secondo periodo del capoverso 3, la partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina per gli anni fiscali compresi tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore dell'Accordo aggiuntivo è dovuta al più tardi il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel corso del quale l'Accordo aggiuntivo è entrato in vigore.

⁵ L'ammontare della partecipazione della Confederazione alla compensazione finanziaria ginevrina per un determinato anno fiscale è adeguato all'evoluzione delle entrate fiscali prelevate, per tale anno fiscale, sugli stipendi degli abitanti dei Dipartimenti dell'Ain e dell'Alta Savoia che lavorano a Ginevra.

⁶ www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Diritto fiscale internazionale per Paese > Francia > IV. Accordi dei Cantoni > 1. Frontalieri > Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève e silgeneve.ch/legis > Accords et Concordats > Traités internationaux et accords transfrontaliers > Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur la compensation financière relative aux frontaliers travaillant à Genève

⁷ FF 2023 ...

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della LECF⁸ di cui all'articolo 2.

